



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 14/06/2011

OGGETTO: Regolamento per la concessione di dilazione e/o rateizzazioni di pagamento dei tributi comunali – Approvazione.

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla seconda convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo		SI
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA
NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 19
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è **pubblica**.

Relaziona sull'argomento il Consigliere Monzo che espone modifiche agli artt. 2, 4 e 6 del Regolamento proposto, come è emerso dai lavori della competente commissione consiliare, che si allega.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con atto di C.C. n. 102 del 31-10-1998 sono state disciplinate le norme per la concessione delle rateazioni del carico tributario dei contribuenti;

Visto il regolamento delle entrate comunali e dei diritti del contribuente approvato con delibera di C.C. n. 7 del 28/3/2003 ;

Considerato che detta normativa non copre tutta la casistica delle richieste che, a seguito di sopraggiunte diverse normative, non è più conforme alle esigenze dei contribuenti e dell'ufficio;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 che stabilisce la possibilità per i comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n.488, il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2011 ha disposto il differimento al 30/6/2011 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli Enti Locali;

Considerato che questo Ente è interessato all'adozione di apposito regolamento disciplinante la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, al fine di dettare regole certe e più conformi alle esigenze dei cittadini, oltre a limitare al massimo le discrezionalità e lo snellimento delle procedure;

Considerato che, l'art. 42, del D.Lgs. n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Considerato che a tale scopo è stato predisposto apposito **“regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria”** composto da dieci articoli e allegato alla presente;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

TRONCONE: Chiede il rinvio del Regolamento in commissione. Legge intervento allegato.

Dopo una breve discussione il Presidente pone in votazione la proposta con le modifiche dei Consiglieri Troncone e Monzo.

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il verbale della competente commissione consiliare

Visto il verbale del collegio dei Revisori Contabili;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 19, astenuti n.///, votanti n. 19, voti favorevoli n. 19, contrari n. ///;

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, come approva, l'allegato regolamento per la concessione di dilazione e/o rateazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria , composto da dieci articoli, che fa parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **Di demandare** il Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.
- 3) **Di rendere esecutiva** la presente deliberazione;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 19, astenuti n.///, votanti n. 19, voti favorevoli n. 19, contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI
AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°----- del 14/6/2011

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official responsible for the document.

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

Art. 5 – Interessi

Art. 6 – Domanda di concessione

Art. 7 – Procedimento

Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 – Norme in contrasto

Art. 10 – Entrata in vigore

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- Siano essi derivati da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinario o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva.
- Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
- Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'


Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi *appresso specificati*.

La situazione di «temporanea obiettiva difficoltà» – alla cui sussistenza è subordinato l'accoglimento della richiesta di rateazione – è quella in cui si trova il contribuente che è “nell'impossibilità di pagare il debito in unica soluzione” e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La sussistenza di tale situazione dovrà, comunque, essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'Ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare. In proposito, è evidente che tale numero, comunque da contenere entro il limite massimo, oggi di trentasei, dovrà essere fissato in funzione dell'importo che il debitore può versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni economico-finanziarie.

A mero titolo esemplificativo, siffatta condizione può ritenersi sussistente nelle seguenti fattispecie (da valere, ovviamente, a seconda del soggetto di riferimento, ossia a seconda che si tratti di impresa individuale o di società):

- *difficoltà economica dovuta dalla recente perdita del posto di lavoro (documentata con lettera di licenziamento);*
- *difficoltà economica dovuta alla collocazione in cassa integrazione (documentata con comunicazione del datore di lavoro);*
- *rate di mutuo prima casa (con apposita documentazione bancaria);*
- *altre rateizzazioni da pagare (con Equitalia o altri enti di riscossione, debitamente documentate);*
- *rate di prestiti personali con banche o finanziarie, stipulati prima di accedere alla rateizzazione (con apposita documentazione bancaria o della finanziaria);*
- *altri debiti che gravano sull'utente (sentenze o decreti ingiuntivi aventi caratteri esecutivi).*
- *temporanea carenza di liquidità finanziaria;*
- *insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;*



- " *trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;*
- " *stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;*
- " *scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche relativamente al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'ISEE del nucleo familiare del debitore;*
- " *eventi imprevedibili provocati da forza maggiore. In ogni caso, la scadenza di ogni rata, in conformità all'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, dovrà essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.*

Per la seconda categoria (società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica segue necessariamente la "temporanea difficoltà ad adempiere", prevista espressamente dalla legge fallimentare e relativa alla procedura di amministrazione controllata.

Questi soggetti possono rateizzare il debito solo se si trovano in uno stato obiettivo di "reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni" (concetto mutuato dall'abrogato art. 187 della legge fallimentare).

A tal fine, dovrà essere utilizzato il c.d. "indice di liquidità" (IL), che è l'indice comunemente impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Tale indice è dato dal rapporto tra la somma della liquidità immediata più la liquidità differita e le passività correnti:

$$(liquidità\ immediata + liquidità\ differita) / passività\ correnti$$

ossia:

- *se il rapporto è uguale o maggiore di 1, la situazione finanziaria del soggetto richiedente non è rispondente al requisito della temporanea difficoltà, per cui la richiesta di rateazione non potrà essere accolta;*
- *se invece il rapporto è inferiore a 1, si rende necessaria la valutazione di un ulteriore parametro, denominato indice Alfa (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100) per stabilire il numero delle rate (da 18 a 36).*

In questo caso dovrà essere posta in essere un'ulteriore verifica nel senso che, se Alfa è inferiore a 2 non si versa in situazione di temporanea difficoltà; se, invece, Alfa è superiore a 2, anche in questo caso ci sarà un frazionamento delle rate a seconda che:

- *Alfa sia compreso tra 2 e 5: massimo 12 rate;*
- *Alfa sia compreso tra 5 e 7: massimo 18 rate;*
- *Alfa sia compreso tra 7 e 10: massimo 24 rate;*
- *Alfa superiore a 10: massimo 36 rate.*

Anche in questo caso il numero massimo delle rate dovrà essere accordato, salvo la possibilità per l'impresa di richiedere la ripartizione in un numero di rate inferiore.



Tuttavia, l'azienda esclusa dal beneficio potrà accedere ugualmente alla rateazione documentando la "sussistenza di eventi straordinari" che condizionano temporaneamente la situazione di obiettiva difficoltà, purché si tratti di eventi che per loro natura e per caratteristiche proprie del processo produttivo non possono trovare espressione nei due parametri dell'Indice di Liquidità e nell'Indice Alfa.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e anche dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate consecutive, il beneficio della rateizzazione scadrà immediatamente ed il residuo importo sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate e di importi già dilazionati o sospesi;
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
6. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
7. In ogni caso la rateazione non potrà essere riferita ad atti riguardanti l'esercizio finanziario corrente e pagamenti per annualità in corso.

Art. 4

MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi (in nessun caso l'importo di ogni singola rata potrà essere inferiore ad (€ 100,00) con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- fino a € 258,24 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti;

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI CON PRESENTAZIONE INDICATORE DI REDDITO I.S.E.E.			
Indicatore ISEE		Importo totale a carico	
Da Euro	A Euro	Da € 258,24 a € 516,46	Da € 516,47 a € 2.582,28
0,00	5.900,00	Massimo 6 rate	Massimo 12 rate
5.900,01	8.270,00	Massimo 5 rate	Massimo 10 rate
8.270,01	13.430,00	Massimo 4 rate	Massimo 8 rate
Oltre 13.430,00		Massimo 2 rate	Massimo 6 rate

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI CON PRESENTAZIONE INDICATORE DI REDDITO I.S.E.E.			
<i>Indicatore ISEE</i>		<i>Importo totale a carico</i>	
<i>Da Euro</i>	<i>A Euro</i>	<i>Da € 2582,29 a € 5164,57</i>	<i>Da € 5164,57 a € 2.5822,84</i>
0,00	5.900,00	Massimo 18 rate	Massimo 24 rate
5.900,01	8.270,00	Massimo 16 rate	Massimo 20 rate
8.270,01	13.430,00	Massimo 14 rate	Massimo 18 rate
Oltre 13.430,00		Massimo 12 rate	Massimo 16 rate

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI CON PRESENTAZIONE INDICATORE DI REDDITO I.S.E.E.			
<i>Indicatore ISEE</i>		<i>Importo totale a carico</i>	
<i>Da Euro</i>	<i>A Euro</i>	<i>> € 25822,84</i>	
0,00	5.900,00	Massimo 36 rate	
5.900,01	8.270,00	Massimo 32 rate	
8.270,01	13.430,00	Massimo 28 rate	
Oltre 13.430,00		Massimo 24 rate	

2. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

Art. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.



Alla stessa dovrà essere allegata:

a. per le persone fisiche, dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile;

b. per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali prospetto contenete l'individuazione degli indici di liquidità e Alfa, visura camerale aggiornata, copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale + conto economico) per le s.r.l e le S.p.A dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto deposito, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata con allegata ricevuta di presentazione.

In tutti i casi precedenti, il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Nell'analisi delle situazioni economiche dei contribuenti, il funzionario dovrà attenersi alle comuni regole di analisi tecnica finanziaria.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge n.445 del 2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.403/98.

Art. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti, le modalità utilizzate per l'analisi della situazione economica del richiedente.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mani proprie presso l'ufficio nel qual caso il contribuente firmerà per avvenuto ritiro.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrata dal Funzionario responsabile al Concessionario della riscossione.

In caso di rateazione di somme già iscritte a ruolo, il contribuente con la prima rata, è tenuto a pagare, sia gli interessi di mora che il compenso a suo carico spettante al Concessionario.

Art. 9

NORME IN CONTRASTO



Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall'art.19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: 5/REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI
E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI
COMUNALI - APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data

9/6/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data

IL SEGRETARIO GENERALE

Secondo il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Verbale n. 18 del 11 giugno 2011

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria".

Oggi 11 giugno 2011, alle ore 09,10, presso Lo studio della dottoressa Donatella Raeli in Capaccio Scalo, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott. Vincenzo Carrella e dei componenti, dott.sa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

PREMESSO CHE

i revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità.

Tanto sopra premesso, i sottoscritti REVISORI,

esaminato

lo schema di regolamento citato così come redatto, esprimono il parere favorevole in ordine all'approvazione del "Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria".

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 09,40.


Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario.

IL Collegio dei revisori

Dott. Vincenzo Carrella

Dott.ssa Donatella Raeli

Rag. Roberto Antonio Mutalipassi



Il giorno nove del mese di giugno dell'anno in cui si è svolta la sede annuale del Consiglio, si è riunita la 2^a Commissione Consolida, appositamente convocata con nota prot. 20591 del 06 giugno 2011. Assiste in qualità di segretario verbalizzante, il funzionario Antonio Giannantonio.

Alle ore 10,00 sono presenti i Componenti: Monaco; Ricci; Amato, in qualità di responsabile del Settore Finanziario, il 2^o Consigliero Virtuale.

Assiste in qualità di responsabile del settore "Tributi", il funzionario Giovanni Pugliese.

È presente il Componente Costella in sostituzione del Componente titolare Raffaele Barletti.

Alle ore 10,10 comincia la lettura del numero legale, la Commissione delibera aperte le sedute e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Alle ore 10,15 arriva il Componente Bonzo. Assume la presidenza il Componente Monaco.

Alle ore 10,20 arriva il Componente Amato.


Amato il giorno scorso il prole e, sulla base delle difficoltà finanziarie dell'Ente per cui occorre assolutamente intervenire le trattative in corso.

e spese, anche con la riduzione del fatto di
 stabilità e il suo e all'incanto di fornire
 in un modo che si è instaurato
 il 19.11.65 prima la Commissione Tributaria
 il direttore generale e l'incarico di affidamento
 dell'amministrazione e la creazione di
 una lista di 25 di Simile proposte e l'incarico
 incarico alle imprese in anticipazione di un
 un certo numero di proposte del Governo di
 Capobianco - il tutto s'incassa con l'adempimento
 di una legge tributaria di C.C.
 punto 1) approvazione del bilancio 1965-66
 bilancio preventivo e conto di gestione
 e l'ampio rapporto del rapporto del 1965
 Finanziaria e Commissione approvata
 punto 2) art. 2 (lett. B) DGS 10.12.65 in
 relazione alla legge per il bilancio
 la Commissione approvata
 punto 3) regolamento Comunale per la
 disciplina delle zone o conferenze per
 le zone pubbliche - COSA - disciplina -
 la Commissione approvata
 punto 4) regolamento approvazione zona
 art. 5.1.65 - modifica -
 la Commissione, in proposito dell'approvazione,
 approva la richiesta di una proroga alle
 parti del 20% della spesa per le opere
 modifica tutte le proposte del Comitato
 punto 5) regolamento Consorzio
 regolamenti pagamento Imp. e comunali
 la Commissione propone alcune modifiche
 e gli emendamenti saranno proposti dal


Presidente della Commissione in sede
 del Consiglio Comunale
 alle ore 11.15 la Commissione non
 prende atto, da trattare l'ordine
 la giunta diretta -
 del che è verbale.

Il presidente
 Giuseppe Rizzo

I componenti



Il segretario



1
COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO seduta del 09.08.2011

Il gruppo lavoro del mese di giugno 2011 alle ore 09.15
si è riunito presso la sede del Comune di Caporso
Caporso la Commissione Statuto e Regolamento -
Sono presenti:

Trovanco Giuseppe Antonio

Mauro Giuseppe

Vicidomini Rosa

Motta Pasquale

Luca Luigi in sostituzione di Valletta Diego (at 10) -
Castello Giuseppe delega Mabile di Barolotti Raffaele -
Assente la Presidente il vice presidente
Trovanco Giuseppe Antonio -


Il presidente apre le discussioni ~~dicte~~


Si passa ad esaminare i punti all'ordine del
giorno: punto 4 - 5, 7. all'ordine del giorno
del C.C. per il giorno 13-6-2011 2° convocazione
e 14/06/2011 secondo convocazione -

Viengono approvati all'unanimità con le proposte
e le introduzioni formulate in sede di Commissione
Colore -

In ordine al punto 5 del C.C. per il giorno
29/6/2011 - 30/6/2011 2° riunione a nuove discussioni
Alle ore 11.50 il Presidente di avere chiese e
valida le sedute -

Si chi e usale -

Il presidente


Il segretario


REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi appresso specificati

La situazione di «temporanea obiettiva difficoltà» – alla cui sussistenza è subordinato l'accoglimento della richiesta di rateazione – è quella in cui si trova il contribuente che è “nell'impossibilità di pagare il debito in unica soluzione” e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La sussistenza di tale situazione dovrà, comunque, essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'Ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare. In proposito, è evidente che tale numero, comunque da contenere entro il limite massimo, oggi di trentasei, dovrà essere fissato in funzione dell'importo che il debitore può versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni economico-finanziarie.

A mero titolo esemplificativo, siffatta condizione può ritenersi sussistente nelle seguenti fattispecie (da valere, ovviamente, a seconda del soggetto di riferimento, ossia a seconda che si tratti di impresa individuale o di società):

- difficoltà economica dovuta dalla recente perdita del posto di lavoro (documentata con lettera di licenziamento);
- difficoltà economica dovuta alla collocazione in cassa integrazione (documentata con comunicazione del datore di lavoro);
- rate di mutuo prima casa (con apposita documentazione bancaria);
- altre rateizzazioni da pagare (con Equitalia o altri enti di riscossione, debitamente documentate);
- rate di prestiti personali con banche o finanziarie, stipulati prima di accedere alla rateizzazione (con apposita documentazione bancaria o della finanziaria);
- altri debiti che gravano sull'utente (sentenze o decreti ingiuntivi aventi caratteri esecutivi).
- temporanea carenza di liquidità finanziaria;
- insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche relativamente al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'ISEE del nucleo familiare del debitore;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore. In ogni caso, la scadenza di ogni rata, in conformità all'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, dovrà essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 4

1. “La rateizzazione.....così determinate:”

Fino ad €. 258, 94 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI CON PRESENTAZIONE INDICATORE DI REDDITO I.S.E.E.			
Indicatore ISEE		Importo totale a carico	
Da Euro	A Euro	Da € 258,24 a € 516,46	Da € 516,47 a € 2.582,28
0,00	5.900,00	Massimo 6 rate	Massimo 12 rate
5.900,01	8.270,00	Massimo 5 rate	Massimo 10 rate
8.270,01	13.430,00	Massimo 4 rate	Massimo 8 rate
Oltre 13.430,00		Massimo 2 rate	Massimo 6 rate

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI CON PRESENTAZIONE INDICATORE DI REDDITO I.S.E.E.			
Indicatore ISEE		Importo totale a carico	
Da Euro	A Euro	Da € 2582,29 a € 5164,57	Da € 5164,57 a € 2.5822,84
0,00	5.900,00	Massimo 18 rate	Massimo 24 rate
5.900,01	8.270,00	Massimo 16 rate	Massimo 20 rate
8.270,01	13.430,00	Massimo 14 rate	Massimo 18 rate
Oltre 13.430,00		Massimo 12 rate	Massimo 16 rate

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI CON PRESENTAZIONE INDICATORE DI REDDITO I.S.E.E.			
Indicatore ISEE		Importo totale a carico	
Da Euro	A Euro	> € 25822,84	
0,00	5.900,00	Massimo 36 rate	
5.900,01	8.270,00	Massimo 32 rate	
8.270,01	13.430,00	Massimo 28 rate	
Oltre 13.430,00		Massimo 24 rate	

Art. 6

a. “.....”

b.””

c “.....”

Alla stessa dovrà essere allegata:

a. “.....”

b. per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali prospetto contenete l'individuazione degli indici di liquidità e Alfa, visura camerale aggiornata, copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale + conto economico) per le s.r.l e le S.p.A dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto deposito, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata con allegata ricevuta di presentazione.


Eliminare lettera c e d

Oggetto: 5. Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento dei tributi comunali –Approvazione;

Ritengo che il regolamento vada rinviato alla commissione regolamento per una rilettura e riformulazione. In particolare:

1. l'art. 3, per la parte descrittiva;
2. l'art. 4 prevedendo si che le rate non debbano essere inferiori a 100€uro salvo però l'ultima;
3. l'art. 7 nel procedimento: "al fine di garantire oggettività e contraddittorio. si stabilisca che ultimata la fase istruttoria il RUP sottoponga la stessa per la valutazione alla Commissione contributi e/o bilancio per l'esame e l'approvazione.

14-05-2011

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Mancini', written in a cursive style.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li **14 LUG. 2011**

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

14 LUG. 2011

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li **14 LUG. 2011**

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore
